

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 870

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SANTI, ROMAGNOLI, BETTOLI, MAGLIETTA

*Presentata il 25 febbraio 1959*

### Regime legale dei crediti dei lavoratori

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di regolamentare, secondo criteri di equità e di giustizia, il problema del pagamento dei crediti che i lavoratori maturano, nei confronti dei rispettivi datori di lavoro, in dipendenza del loro rapporto di lavoro quali: retribuzioni arretrate, indennità di preavviso e di anzianità, e ad altri titoli.

Questi crediti di lavoro, per ferma giurisprudenza, vengono ritenuti di *valuta* e non di *valore*. Ne consegue che allorquando (spesso per l'ingiusta resistenza del datore di lavoro) i crediti dei lavoratori si rendono effettivamente esigibili, a volte dopo parecchi anni, *il loro pagamento avviene sulla base del loro valore nominale*, senza tener conto della svalutazione monetaria verificatasi nel frattempo. In tal modo i lavoratori vengono defraudati di buona parte dei loro crediti reali, con indebito vantaggio del datore di lavoro.

A questo danno conviene porre riparo statuendo che i crediti dei lavoratori, dipendenti dai titoli suddetti, vadano considerati come *crediti di valore*, con la conseguenza che essi dovranno venire rivalutati qualora si sia verificato un fenomeno di svalutazione monetaria dal momento in cui sorsero a quello in cui effettivamente si possono dal lavoratore realizzare.

Per le ragioni anzidette, vi raccomandiamo l'approvazione della seguente proposta di legge la quale risponde anche ad un innegabile criterio di equità sociale ed avrà certamente — se approvata — un effetto moralizzatore nei rapporti di lavoro, nel senso che nessuno sarà più indotto a ritardare — con pretesti più o meno fondati — il pagamento delle retribuzioni e di quanto altro spetta al lavoratore, dalla speranza di poter soddisfare il proprio debito con moneta svalutata.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

I crediti dei lavoratori, in dipendenza del rapporto di lavoro e di impiego, sono parificati ai crediti di valore per tutti gli effetti che possano derivare dal ritardo — da qualsiasi ragione o causa determinato — nel loro soddisfacimento.